

Informazioni dalla giurisdizione. Nota da Studio Legale Avv. Claudia Federico, Roma.

Con sentenza n. 17 del 26.02.2018 depositata il 12.03.2018 il Commissario agli usi civici di Roma ha accolto i ricorsi presentati da alcuni naturali di Castelliri tutelando così il demanio civico ed i diritti civici illegittimamente limitati nella loro natura ed estensione da provvedimenti amministrativi comunali e regionali (quali vendite senza previa assegnazione a categoria e senza autorizzazione regionale, legittimazioni non perfezionate, divieti e regolamenti per l'esercizio degli usi civici). Tale sentenza costituisce una importante vittoria per la proprietà collettiva di Castelliri e per la comunità dei residenti, unica titolare dei beni civici rispetto ai quali il Comune deve avere solo compiti limitati alla amministrazione.



COMMISSARIATO PER LA LIQUIDAZIONE DEGLI USI CIVICI
PER IL LAZIO, UMBRIA E TOSCANA

P.Q.M.

Il Commissario aggiunto per la liquidazione degli usi civici nelle regioni Lazio, Umbria e Toscana pronunciando nella controversia tra le parti in epigrafe meglio identificate così provvede :

1. dichiara che i fondi censiti nel Catasto Terreni del Comune di Castelliri al Foglio 1, particelle nn. 1, 4, 5, 6, 7,8,9,10,17,18,19,20,21,22,29,30,31,32,33,34,35,36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,66; Foglio 2, particelle nn. 1,2,7,11, 42,43,44,45,46,47,48,49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72,73, 73 b, 74, 75, 77, 83, 92, 93, 94, 107, 108, 115,118 (ex 76); 119 (ex 76); Foglio 3 particelle nn. 53,54,66,69,71,84,85,86,87,90,91,98,104,105, 106, 107/p, 135/p, 136; Foglio 5, particelle nn. 13, 547/p (ex 687/p), 687, 689, 690, 691, 692, 693, 936, 937, 938, 939, 940, 941 (ex 694) e 942 (ex 694/p), foglio 11, particelle nn. 69, 70, 71 e 72 sono gravate da diritti di uso civico di legnatico, pascolo, abbeveraggio e fungatico in favore dei naturali di quel Comune;

2. dichiara la nullità di qualsiasi altro atto di disposizione o di concessione, non preceduto da assegnazione a categoria o mutamento di destinazione di uso, che abbia avuto per oggetto i predetti fondi e segnatamente dichiara la nullità degli atti compravendita con cui il Comune di Castelliri alienava porzioni del foglio 5, particella 13 in data 18.01.1957 e 25.07.1960 (rep. N. 609) aventi ad oggetto le particelle 687, 687/P, 13, 547/p (ex 687/p), 687, 689, 690, 691, 692, 936, 937, 938, 939, 940, 941 (ex 694) e 942 (ex 694/p);
3. previa disapplicazione degli atti di legittimazione illegittimi dichiara che i fondi censiti nel catasto terreni del Comune di Castelliri al foglio n. 1, particelle nn. 20, 21, 22, 40, 41, 53, 54, 55 e 56 ed al foglio n. 3, particella n. 53, appartengono tuttora al demanio civico del Comune di Castelliri;
4. dichiara che i ricorrenti e gli intervenienti hanno il diritto, sui predetti terreni, di raccogliere i prodotti spontanei, la legna secca, di ottenere un quantitativo di legna gratis nel caso venga tagliata da terzi, di far pascolare ed abbeverare i loro animali, sia in ore diurne che notturne, compatibilmente con i diritti degli altri naturali e senza arrecare danni all'ambiente e senza che tali diritti possano essere previamente compressi esigendo fideiussioni o escludendo dal loro godimento coloro che abbiano riportato sanzioni amministrative ovvero in particolari periodi dell'anno salvo esigenze eccezionali sopravvenute e comprovate;
5. dispone la reintegrazione dei terreni oggetto del presente giudizio in favore del Comune di Castelliri a cura della Regione Lazio.
6. ordina che la presente sentenza sia trascritta nei competenti Pubblici Registri Immobiliari a cura e spese del Comune di Castelliri;
7. ordina il dissequestro dei terreni oggetto dell'ordinanza n. 103 del 21.03.2016 con restituzione al Comune di Castelliri;

8. condanna il Comune di Castelliri, la Regione Lazio, Vanda Michelotti, Lorini Ignazio, Adriana Maria Urbano e Iolanda Liorti, in solido tra loro, a rifondere ai ricorrenti le spese di lite che si liquidano in complessivi € 15.944,50 di cui € 13.430,00 per compensi, € 2.014,50 per spese generali ed € 500,00 di spese oltre iva e cpa come per legge. Spese compensate per le altre posizioni.

Così deciso in Roma il 26.02.2018.

Il Commissario Aggiunto

Antonio Perinelli

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

MAR. 2018

IL SEGRETARIO
IL CANCELLIERE
Milvio Galiani



La presente copia fotostatica è conforme
all'originale e si rilascia per uso consuntivo.
Cala legge - Notifica
Roma, li

1-3-MAR. 2018
IL SEGRETARIO
IL CANCELLIERE
Milvio Galiani

